



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO

Prodotti solari: in arrivo una nuova raccomandazione UE per etichette standardizzate e più complete

I consumatori leggono il Fattore di Protezione Solare (FP) come l'indicazione del potere filtrante "tout-court", mentre è riferito ai soli raggi UVB. Occorre introdurre un sistema chiaro ed univoco che impegni i produttori e tuteli la salute dei consumatori.

Arriva l'estate e con essa la voglia di milioni di europei di spiaggia, sole ... e per milioni di cittadini arriva il momento di affrontare la questione di quale prodotto per la protezione solare scegliere per essere protetto in modo adeguato. Ci sono però dei punti deboli nel modo in cui i prodotti per la protezione solare sono attualmente etichettati, con le prevedibili conseguenze per la corretta informazione dei consumatori.

Il punto principale è collegato ai due tipi diversi di raggi UV pericolosi. I raggi UVB sono la causa delle cosiddette "scottature". I raggi UVA causano l'invecchiamento prematuro della pelle, interferenze con il sistema immunitario e costituiscono un elemento importante che contribuisce ad aumentare il rischio di cancro della pelle. Tuttavia, il cosiddetto 'fattore di protezione (FP)' protegge unicamente contro le scottature solari (raggi UVB).

Su questa base la Commissione europea ha avviato un'iniziativa per migliorare il sistema di etichettatura. A seguito di una consultazione pubblica, avviata il 4 maggio e che si concluderà il 14 giugno prossimo, la Commissione emetterà una raccomandazione per assicurare che l'industria utilizzi un sistema di etichettatura dei prodotti di protezione solare semplice, standardizzata e comprensibile a partire dal 2007. Per la Commissione migliorare la situazione attuale significa dare modo ai consumatori di effettuare gli acquisti di prodotti sicuri ed intellegibili, emanando direttive chiare e precise sulle modalità in cui i prodotti per la protezione solare devono essere etichettati: in primo luogo utilizzando livelli di protezione uniformi e basati su metodi di prova standardizzati, ed in secondo luogo cercando di eliminare affermazioni

inesatte o fuorvianti che possono dare l'impressione di una protezione diversa da quella reale, come ad esempio "schermo totale" ovvero "protezione totale", infine indicando chiaramente e in modo comprensibile sulle etichette le istruzioni d'uso affinché il consumatore possa utilizzare il prodotto per la protezione solare in modo corretto.

Questi sono i principi cardine che porteranno la Commissione ad adottare una raccomandazione contenente le istruzioni all'industria per quanto riguarda l'efficacia e le indicazioni relative ai prodotti per la protezione solare. Queste direttive dovranno essere utilizzate per tutti i prodotti per la protezione solare, compresi quelli importati, immessi nel mercato dell'Unione europea. Ciò assicurerà una rapida attuazione da parte dell'industria senza creare ulteriori formalità burocratiche. Infatti la maggior parte dei consumatori non sa che il ben noto "FP" ovvero il "fattore di protezione" si riferisce principalmente alla protezione contro i danni che i raggi UVB possono causare (es. "scottature solari") ma spesso non contro quelli, ben più gravi, prodotti dai raggi UVA (importante fattore di rischio per il cancro della pelle e l'invecchiamento della pelle). Oltre a ciò, c'è da rilevare come ogni produttore utilizzi un proprio metodo per misurare e indicare il fattore di protezione, e che non esistono attualmente metodi di prova uniformi per comparare i fattori di protezione ai raggi UVA..

Questa situazione di fatto, dove il consumatore viene tempestato di informazioni spesso contraddittorie, per non dire false, lo mette in una situazione di confusione, facendo insorgere convinzioni errate, nonché nocive per la sua salute.



La "soluzione" Günter Verheugen, Vice presidente della Commissione e responsabile per l'industria e le imprese "consiste in una raccomandazione mediante la quale l'industria sia impegnata a etichettare i prodotti per la protezione solare in modo corretto. Ciò darà ai consumatori un'informazione chiara e coerente senza creare formalità burocratiche inutili per l'industria".



L'azione dei raggi solari ed il filtro

L'azione dei raggi solari (recentemente più aggressiva a causa del deterioramento dello strato di ozono atmosferico) è dannosa per la pelle: la prolungata e frequente esposizione ne causa il precoce invecchiamento, macchie, eritemi ed espone al rischio di tumore della pelle. Le carnagioni chiare hanno meno difese naturali e sono più esposte alle scottature.

Proteggersi efficacemente significa innanzitutto limitare l'esposizione, realizzarla in modo dolce e graduale, nelle ore meno calde della giornata, lontano da superfici riflettenti (acqua, neve ecc.) e sempre con l'ausilio di un buon prodotto protettivo applicato abbondantemente e frequentemente.

Le numerosissime creme solari in commercio generalmente sono dirette a proteggere sia dai raggi UVA (responsabili di danni a collagene ed elastina, ovvero dell'invecchiamento precoce) che dai raggi UVB (responsabili di scottature ed eritemi): il Sun Protection Factor (SPF) si riferisce alla capacità di difendere dalle scottature causate dagli UVB (ad un SPF elevato normalmente è associata una protezione anti-UVA PPD o IPD ugualmente elevata, che spesso però non viene però indicata).

Con un SPF 10 si "dovrebbe" resistere circa 10 volte più a lungo all'esposizione che senza alcuna protezione: ad esempio 100 minuti invece di 10 con un SPF 10.

Il risultato dell'applicazione di un solare è estremamente soggettivo e vincolato alle condizioni ambientali che abbiamo già ricordato. In realtà non esiste, se non nei messaggi ingannevoli della pubblicità, un vero "schermo totale": chi soffre di eritemi ed altre patologie che sconsigliano l'esposizione solare dovrebbe tenerne conto. I bambini piccoli devono essere protetti con indumenti e tenuti all'ombra nelle ore più calde: il filtro non basta.

Consigli utili

*Scegliere prodotti con fattore di protezione elevato. Solitamente contengono anche lo schermo UVA.

*Non necessariamente i prodotti acquistati in farmacia sono migliori di quelli acquistati al supermercato. Attenzione poi alle confezioni deteriorate, con aspetto "vecchio" o aperte: il prodotto solare si conserva intatto nelle proprietà un anno solamente, se non è stato aperto. Attenzione al PAO (Period After Opening): obbligatorio da marzo del 2005, indica il periodo di conservazione minimo garantito, a prodotto aperto.

*Non lasciare mai le confezioni dei prodotti solari al sole o in auto, esponendole a temperature elevate: perdono il loro potere filtrante!

*I prodotti a "schermo totale" ovvero "protezione totale" non esistono. Malgrado la frequente indicazione relativa a "schermo totale", non esiste un prodotto che possa fornire una protezione al 100% nei confronti dei raggi UV. Bisogna prestare particolare attenzione quando si impiegano sui bambini ed i neonati, per i quali non sono sufficienti nelle ore calde. Quindi cercare di non esporre mai i più piccoli direttamente alla luce del sole tra le 10 e le 18.

*L'applicazione corretta del prodotto è importante quanto la scelta del prodotto stesso. Ad esempio, allo scopo di raggiungere la protezione indicata con "fattore di protezione", è necessaria una quantità di 2mg/cm². La quantità necessaria per coprire tutto il corpo può essere di un terzo di una piccola bottiglia. Inoltre, questa quantità va riapplicata frequentemente, soprattutto dopo il bagno e l'uso dell'asciugamano.

*Gli occhiali da sole sono fondamentali per prevenire danni all'occhio da raggi UV e diminuire il rischio della cataratta senile.

La legislazione del settore

Legislazione del settore cosmetici

Quella europea:

DIRETTIVA 76/768/EEC (modificata da):

DIRETTIVA 79/661/EEC;

DIRETTIVA 82/368/EEC;

DIRETTIVA 83/574/EEC;

DIRETTIVA 88/667/EEC;

DIRETTIVA 89/679/EEC;

DIRETTIVA 93/35/EEC;

DIRETTIVA 2003/15/EC.

Quella italiana:

LEGGE 11 OTTOBRE 1986, N. 713 [pdf];

Decreto Lgs 24 aprile 1997, n. 126 - attuazione delle direttive 93/35/CEE e 95/17/CE [pdf];

Decreto Lgs 15 febbraio 2005, n. 50 - attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE [pdf].